



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE POLITICHE GIOVANILI

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2025)

ART. 1

La Consulta delle Politiche Giovanili è un organo apartitico che nasce dall'esigenza di identificare e di far partecipare i giovani del territorio alla vita sociale locale. La Consulta viene quindi formalmente riconosciuta operativa nelle funzioni che più la caratterizzano.

ART. 2

La Consulta delle Politiche Giovanili, nel rispetto dei dettati costituzionali e nel presupposto che i giovani sono una parte importante della società attuale e del nostro territorio, ha il compito di porre in discussione, studiare, approfondire, elaborare e proporre all'Amministrazione Comunale:

- soluzioni ai problemi dei giovani, riguardanti il territorio comunale e la sua popolazione;
- promozione di progetti, ricerche, incontri e dibattiti su temi attinenti le Politiche Giovanili;
- organizzazione di eventi rivolti ai giovani;
- ricerca sul territorio di altri giovani o gruppi.

ART. 3

La Consulta delle Politiche Giovanili è composta:

- dall'Assessore Comunale alle Politiche Giovanili o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- da uno o più rappresentanti delle Associazioni Culturali e ricreative;
- da un rappresentante dell'Ente Palio e da un rappresentante per ogni contrada costituita nel territorio;
- da un rappresentante dei gruppi parrocchiali, come ad esempio, gli Scout e le Guide di Ponzano Veneto, il Comitato Festeggiamenti di Ponzano;
- da un rappresentante dell'Associazione musicale che gestisce la Sala Prove presso la "Casa delle Arti e dei Mestieri";
- da un rappresentante dell'URB Barrucchella;

Il Sindaco ha facoltà di intervenire alle riunioni.

Ogni rappresentante si può far sostituire da un componente della medesima associazione.

Ogni rappresentante o suo delegato non potrà ricoprire incarichi politici elettivi e dovrà avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni.

La composizione della Consulta potrà essere integrata dai rappresentanti delle associazioni che si vengano a costituire nel territorio comunale e che svolgano attività rivolte ai giovani. La loro ammissione dovrà avvenire con votazione a maggioranza dell'assemblea o con proposta dell'assessore alle Politiche Giovanili.

Le associazioni sportive dilettantistiche, su richiesta della maggioranza dei componenti della Consulta stessa, o su richiesta dell'Assessore allo Sport, potranno indicare un loro rappresentante.

L'elenco delle associazioni o dei gruppi facenti parte della consulta è a disposizione sul sito del Comune.

ART. 4

I rappresentanti degli Enti o Organismi che compongono la Consulta devono essere designati dai rispettivi organi entro trenta giorni dalla data di richiesta dell'Assessore Comunale alle politiche giovanili.

Trascorso il termine la Consulta delle Politiche Giovanili potrà esercitare le sue funzioni.

I rappresentanti possono essere surrogati in qualsiasi momento previa comunicazione a mezzo mail.

La Consulta resterà in carica per la durata della legislatura del Consiglio Comunale.

ART. 5

La Consulta delle Politiche Giovanili è convocata dal Suo Presidente, con un preavviso di almeno 5 giorni con comunicazione scritta via posta elettronica, agli indirizzi degli organismi o all'indirizzo del suo rappresentante designato ogni qualvolta lo reputi opportuno, di norma almeno quattro volte all'anno, oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei membri assegnati.

Le funzioni di Segretario della Consulta, designato di volta in volta dal Presidente, sono svolte da un suo componente, che provvederà a redigere i verbali delle riunioni e inviarli entro il termine massimo di 10 giorni ai membri della Consulta e in copia all'Ufficio delle Politiche Giovanili.

ART. 6

La Consulta Comunale delle Politiche Giovanili potrà avvalersi della consulenza di esperti, che abbiano specifica conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno, o di organi istituzionali.

ART. 7

La Consulta Comunale delle politiche giovanili si riunisce di regola in una sala messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

I referenti o delegati componenti della Consulta che per tre volte consecutive non prendono parte alle riunioni, senza giustificato motivo, vengono dichiarati decaduti. Il Presidente quindi, entro 15 giorni, chiederà la nomina di un nuovo componente all'organismo coinvolto.

ART. 9

La partecipazione alla Consulta delle Politiche Giovanili è gratuita e volontaria.

ART. 10

Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere formulate da almeno due terzi dei componenti della Consulta.

Il Presidente provvederà a comunicare tale volontà all'Amministrazione.

ART. 11

L'assemblea è indetta dal Presidente con doppia convocazione. Nella seconda convocazione l'assemblea è ritenuta valida con la partecipazione di almeno un terzo dei rappresentanti.

ART. 12

Le decisioni della Consulta vengono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti.